

– Preteso contrasto con gli artt. 3, 16, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Circolazione stradale – T. U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di circolazione sopra una strada pubblica – Pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione – Mancata indicazione dell'obbligo di motivazione – Eventuali abusi nell'esercizio del potere – Illegittimità dell'atto amministrativo e non della norma che ha conferito il potere.

Circolazione stradale – T. U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di circolazione sopra una strada pubblica – Pretesa violazione dell'art. 16 della Costituzione – Non esclude limitazioni della circolazione stradale per motivi non attinenti alla sicurezza ed alla sanità, ma al buon uso della strada – Possibilità di una violazione di riflesso del precetto costituzionale quando l'ordinanza intenda raggiungere scopi non previsti dalla norma impugnata – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà di circolazione e di soggiorno – Costituzione, art. 16 – Interpretazione.

Circolazione stradale – T. U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di circolazione sopra una strada pubblica – Carezza dell'obbligo di motivazione – Pretesa violazione degli artt. 24 e 25, secondo comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Circolazione stradale – T. U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma: potere del prefetto di limitare con ordinanza il diritto di circolazione sopra una strada pubblica – Obbligo, pur nel silenzio della legge, di dare pubblicità all'atto limitativo – Controllo del giudice – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Atto amministrativo – Principio di legalità – Atto contenente ordini o divieti – Operatività previa conoscenza di esso da parte dei destinatari.

N. 13 – Sentenza 4 marzo 1965 Pag. 123

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Assoluto difetto della valutazione della rilevanza – Inammissibilità della questione – Fattispecie – Cod. proc. pen., art. 236: arresto facoltativo in flagranza.

N. 45 – Sentenza 26 maggio 1965 Pag. 397

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza del giudice *a quo* – Indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate – Norme richiamate solo in funzione dell'interpretazione di altre – Delimitazione dell'oggetto della questione ad opera della Corte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Lavoro – Diritto al lavoro – Costituzione, art. 4, primo comma – Interpretazione – Non garantisce il diritto al conseguimento di un'occupazione nè alla conservazione del lavoro – Incidenza sulla determinazione dell'indirizzo politico nel senso di un adeguamento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare la continuità del lavoro.

Lavoro – Estinzione del rapporto di lavoro – Recesso dal rapporto a tempo indeterminato – Cod. civ., art. 2118 – Non costituisce più principio generale dell'ordinamento – Progressiva restrizione della sua sfera di efficacia ad opera di atti legislativi e di accordi sindacali – Preteso contrasto con l'art. 4, primo comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 46 – Ordinanza 26 maggio 1965 » 407

Procedimento penale – Reati a danno o a carico di magistrati – Cod. proc. penale, art. 60 – Rimessione del procedimento ad un giudice diverso quando si debba procedere contro un magistrato che appartenga all'ufficio giudiziario competente o quando il magistrato stesso sia stato offeso da un reato – Preteso contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione – Questione già decisa nel senso della infondatezza – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 47 – Ordinanza 26 maggio 1965 » 411

Agricoltura – Legge 25 febbraio 1963, n. 327, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 – Contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio – Necessità di acquisire nuovi dati ed elementi – Richiesta al Ministero dell'agricoltura e foreste – Sospensione del giudizio.

lazione dell'art. 4 della legge delegante 21 ottobre 1950, n. 841 - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77).

Riforma fondiaria - Dichiarazione di illegittimità dei decreti di scorporo - Successive indagini di merito di competenza del giudice *a quo* - Limiti.

N. 4 - Sentenza 4 febbraio 1965 Pag. 31

Garanzia amministrativa - Prefetto e Sindaco - Testi unici legge com. e prov. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 158, e 3 marzo 1934, n. 383, art. 22 - Contrasto con gli artt. 3, 28, 102, 103 e 112 della Costituzione - Illegittimità costituzionale.

Impiego pubblico - Responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici - Costituzione, art. 28 - Interpretazione.

N. 5 - Sentenza 4 febbraio 1965 » 39

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Valutazione della rilevanza - Sufficiente motivazione - Insindacabilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Processo civile - Rapporti con il processo penale - Cod. proc. pen., art. 28 - Autorità del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi - Contenuto e finalità della disposizione impugnata - Importa limitazioni non incompatibili con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Tutela giurisdizionale - Diritto alla difesa - Costituzione, articolo 24, secondo comma - Interpretazione - Richiamo di principi già affermati dalla Corte.

N. 6 - Sentenza 4 febbraio 1965 » 51

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice *a quo* - Individuazione delle norme impugnate - Potere della Corte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Frodi alimentari - Frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari - R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 44, commi terzo e quarto (nel testo risul-

N. 43 – Sentenza 26 maggio 1965 Pag. 383

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (*erga omnes*) – Lavoratori addetti all'industria edilizia – D. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 – Obbligatorietà *erga omnes* dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 – Eccesso di delega – Illegittimità costituzionale parziale.

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Lavoratori addetti all'industria edilizia – D. P. R. 11 dicembre 1961, n. 1642 – Obbligatorietà della clausola 10 dell'accordo collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo – Eccesso di delega – Illegittimità costituzionale.

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (*erga omnes*) – Lavoratori addetti all'industria edilizia – D. P. R. 11 dicembre 1961, n. 1642 – Art. 13 dell'accordo collettivo del 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo sul versamento di contributi alle casse edili – Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale e sopraggiunta inefficacia della norma – Manifesta infondatezza della riproposta questione.

N. 44 – Sentenza 26 maggio 1965 » 389

Lavoro – Infortuni sul lavoro – Legge 19 gennaio 1963, n. 15, art. 4 – Durata e misura della retribuzione dovuta al lavoratore agricolo infortunato – Pretesa disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dell'industria – Insussistenza – Giustificazione del diverso criterio – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 3).

Lavoro – Infortuni sul lavoro – Legge 19 gennaio 1963, n. 15, art. 4 – Durata e misura della retribuzione dovuta al lavoratore agricolo infortunato – Imposizione con legge – Non viola l'art. 23 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Lavoro – Infortuni sul lavoro – Legge 19 gennaio 1963, n. 15, art. 4 – Durata e misura della retribuzione dovuta al lavoratore agricolo – Pretesa violazione dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione – Insussistenza – Giustificazione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

tante da successive modificazioni) – Revisione delle analisi a richiesta dell'interessato – Onere di un preventivo deposito – Pretesa violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale. (R. D. 1° luglio 1926, n. 1361, art. 117; legge 27 febbraio 1958, n. 190, art. 2).

N. 7 – Sentenza 4 febbraio 1965 Pag. 59

Abuso di ufficio – Casi non preveduti specificamente dalla legge – Cod. pen., art. 323 – Pretesa discrezionalità dell'interprete nella configurazione del reato – Insussistenza – Non contrasta con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge – Costituzione, art. 3 – Interpretazione – Giudizio spettante al legislatore sulla parità o diversità delle situazioni obiettive nel rispetto della ragionevolezza e degli altri principî costituzionali.

Abuso di ufficio – Casi non preveduti specificamente dalla legge – Cod. pen., art. 323 – Responsabilità penale collegata alla qualità di pubblico ufficiale e non anche a quella di incaricato di pubblico servizio – Non viola il principio di eguaglianza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 8 – Sentenza 4 febbraio 1965 » 65

Regione Trentino-Alto Adige – Legge regionale approvata il 13 maggio 1964 in materia di disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico – Difetto di competenza regionale e contrasto con i principî della legislazione statale – Violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto speciale – Illegittimità costituzionale.

Regioni – Potestà legislativa complementare – Esercizio subordinato alla previa emanazione di norme statali di attuazione – Materie da queste non previste specificamente – Presunzione di attribuzione alla Regione – Esclusione.

N. 9 – Sentenza 4 febbraio 1965 » 73

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme anteriori all'entrata in vigore della Costituzione – Sindacato di legittimità riferito alla loro struttura obbiettiva – Irrilevanza del fine o dell'occasione che le fece approvare. (Costituzione, art. 134).

Incitamento a pratiche contro la procreazione - Cod. pen., art. 553 - T. U. delle leggi di p.s., 18 giugno 1931, n. 773, art. 112 - Illegittimità costituzionale sostenuta nel presupposto del loro rapporto con la politica demografica del passato regime - Insufficienza del criterio.

Libertà di manifestazione del pensiero - Costituzione, art. 21 - Limitazioni - Necessità di riserva assoluta di legge - Loro fondamento in principi espliciti o impliciti della Costituzione.

Incitamento a pratiche contro la procreazione - Cod. pen., art. 553 - Divieto di pubblica propaganda e di pubblico incitamento - Oggetto della norma - Tutela del buon costume - Rientra tra le limitazioni costituzionalmente previste alla libertà di manifestazione del pensiero - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 21).

Libertà di manifestazione del pensiero - Limitazioni - Buon costume - Non coincide con la morale o la coscienza etica - Comprende quei comportamenti nella vita sociale di relazione la cui inosservanza comporta la violazione del pudore sessuale - Definizione puntuale del buon costume - Non è necessaria ai fini della risoluzione della controversia. (Costituzione, art. 21).

Incitamento a pratiche contro la procreazione - Cod. pen., art. 553 - Interpretazione - Tutela il buon costume - Non si limita a vietare la generica propaganda anticoncenzionale, nè limita la libertà di manifestazione del pensiero scientifico. (Costituzione, artt. 21 e 33, primo comma).

Libertà di manifestazione del pensiero in generale - Costituzione, art. 21 - Tutela costituzionale rafforzata per le manifestazioni nel campo scientifico - Costituzione, art. 33, primo comma.

Atti ed oggetti contrari al pudore ed alla pubblica decenza - T. U. delle leggi di p.s., art. 112 - Divieto di mettere in circolazione scritti o disegni che divulgano i mezzi rivolti ad impedire la procreazione - Interpretazione della norma impugnata nel senso che il divieto si riferisce a scritti e disegni che offendono il buon costume - Non viola l'art. 21 della Costituzione - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 10 - Ordinanza 4 febbraio 1965 Pag. 89

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Trentino-Alto Adige - Provvedimento del medico provinciale di Bolzano in materia di classificazione di ospedali - Necessità di acquisire al giudizio nuovi atti e documenti - Sospensione del giudizio.

servizio, prima del 1° gennaio 1938, senza obbligo di iscrizione e che abbiano conseguito successivamente nomina regolare
 - Pretesa violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza
 - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini - Costituzione, art. 3 - Interpretazione
 - Possibilità di disparità di fatto non lesive di diritti costituzionalmente garantiti.

N. 41 - Sentenza 13 maggio 1965 Pag. 369

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice *a quo* - Interpretazione - Individuazione dell'oggetto ad opera della Corte - Fattispecie - Cod. proc. pen., art. 522, ultima parte - Profilo della inapplicabilità della decisione ivi prevista - Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Diritto di difesa - Cod. proc. pen., art. 522, ultima parte - Potestà del giudice di appello di pronunciare sul merito in una fattispecie nella quale il giudice di primo grado ha esaurito la sua funzione unicamente con la decisione di questioni preliminari - Pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa - Costituzione, art. 24 - Interpretazione.

Funzione giurisdizionale - Principio del doppio grado di giurisdizione - Eventuale garanzia costituzionale - Portata del principio.

N. 42 - Sentenza 13 maggio 1965 » 375

Reati e pene - Concorso di persone nel reato - Cod. pen., articolo 116 - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti - Pretesa violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione - Accoglimento da parte della Corte costituzionale dell'interpretazione giudiziaria nel senso della sussistenza non solo del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psichica - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Reati e pene - Concorso di persone nel reato - Cod. pen., articolo 116 - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti - Opportunità di mantenere la norma e di coordinarla con il sistema.

N. 14 – Sentenza 4 marzo 1965 Pag. 129

Regione Friuli-Venezia Giulia – Consiglio regionale – Potere regolamentare – Limiti formali e sostanziali ricavabili da norme costituzionali e statutarie – Inosservanza – Configurabilità di un conflitto di attribuzione per invasione della competenza dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Oggetto – Atto regionale posto in essere in violazione di un principio costituzionale – Configurabilità come vizio di incompetenza – Coincidenza fra vizi di legittimità costituzionale e vizi di incompetenza nei giudizi in via principale e per conflitto di attribuzione.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione Friuli-Venezia Giulia – Regolamento del Consiglio regionale, art. 4 – Elezione del Presidente – Computo delle schede bianche tra i voti validi espressi dopo la seconda votazione – Violazione dell'art. 18, secondo comma, dello Statuto – Annullamento parziale della norma. (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 18; regolamento consiliare approvato il 30 luglio 1964, art. 4).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione Friuli-Venezia Giulia – Regolamento del Consiglio, art. 10, terzo comma – Permanenza in carica dell'ufficio di presidenza uscente fino alla nomina del nuovo – Si riferisce alla disciplina della organizzazione interna dei servizi – Non viola l'art. 14, primo e quarto comma, dello Statuto – Dichiarazione di competenza regionale. (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 14; regolamento consiliare approvato il 30 luglio 1964, art. 10).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione Friuli-Venezia Giulia – Regolamento del Consiglio regionale, art. 23, secondo comma – Costituzione dei gruppi consiliari – Gruppo costituito eccezionalmente da un solo consigliere se appartenente alla minoranza etnica slovena – Invasione della competenza dello Stato – Annullamento parziale della norma. (Regolamento consiliare approvato il 30 luglio 1964, art. 23).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione Friuli-Venezia Giulia – Regolamento del Consiglio regionale, art. 49, secondo comma – Poteri di polizia del consiglio demandati per l'esercizio al Presidente – Richiesta di questo per l'intervento della forza pubblica in aula – Insussistenza di violazioni di precetti costituzionali – Dichiarazione di competenza regionale. (Regolamento consiliare approvato il 30 luglio 1964, art. 49).

N. 15 – Sentenza 18 marzo 1965 Pag. 145

Regione siciliana – Riforma agraria – Legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, art. 47 – Agevolazioni fiscali a favore degli atti compiuti dall'E.R.A.S e tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai coltivatori diretti – Beneficio della imposta fissa di registro ed ipotecaria – Preteso difetto del carattere di specificità e non corrispondenza ai tipi di agevolazioni previsti nelle leggi dello Stato – Insussistenza – Non viola gli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto regionale – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Valutazione della rilevanza – Competenza del giudice *a quo* – Insindacabilità dei presupposti sulla base dei quali è formulato il giudizio. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 16 – Sentenza 18 marzo 1965 » 153

Imposte e tasse – Imposta sui fabbricati – Legge 23 febbraio 1960, n. 131, art. 1 – Attribuzione al Ministro delle finanze del compito di aggiornare le rendite del catasto urbano con un coefficiente da determinare anno per anno – Non implica delegazione dell'esercizio di potestà legislativa, ma deferimento di competenza amministrativa – Potere non arbitrario ma rigorosamente delimitato – Pretesa violazione degli artt. 76 e 23 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Imposte e tasse – Imposta sui fabbricati – Legge 23 febbraio 1960, n. 131, art. 2, e R. D. L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 8 e 9 (modificati con legge 11 agosto 1939, n. 1249) – Catasto edilizio urbano – Sistema adottato per determinare la rendita catastale – Non viola il principio della proporzionalità delle tassazioni alla capacità contributiva del cittadino – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 53).

Imposte e tasse – Legge 23 febbraio 1960, n. 131, art. 2 – Determinazione della rendita catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta sui fabbricati – Potere del Ministro delle finanze di procedere all'aggiornamento annuale – Non contrasta con l'articolo 24 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Capacità contributiva – Costituzione, art. 53 – Interpretazione.

N. 17 – Sentenza 18 marzo 1965 » 163

Giurisdizioni speciali – T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, art. 260 – Attribuzioni in primo grado ai Consigli di prefettura della risoluzione delle controversie in

N. 20 – Ordinanza 18 marzo 1965 Pag. 183

Contratti agrari – Ripartizione di prodotti agricoli – Regione siciliana – Legge regionale 16 marzo 1964, n. 4 – Termine finale della sua vigenza coincidente con l'emanazione di una legge di riforma della materia – *Jus superveniens*: legge statale 15 settembre 1964, n. 756 – Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale – Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 21 – Ordinanza 18 marzo 1965 » 187

Procedimento penale – Cod. proc. pen., art. 234, capoverso: facoltà del procuratore generale presso la Corte d'appello di richiamare, prima della sentenza o del decreto di citazione, gli atti e di rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria – Contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione – Questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, terzo comma).

N. 22 – Sentenza 5 aprile 1965 » 191

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Oggetto del giudizio – Estensione ad opera del giudice *a quo* a norme ritenute connesse – Valutazione della rilevanza – Insindacabilità – Potere della Corte di esaminare, ai fini della definizione della controversia, se sussista il rapporto di connessione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Espropriazione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare – Legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 12 – Criterio per la determinazione del valore venale delle aree – Preteso contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione – Interpretazione della disposizione impugnata nel sistema della legge – Congegno espropriativo adottato – Non contrasta con la garanzia costituzionale.

Espropriazione – Indennità – Costituzione, art. 42, terzo comma – Interpretazione – Limiti entro i quali il legislatore ordinario può discrezionalmente determinare la misura dell'indennizzo e i modi di pagamento.

Insussistenza indipendentemente dalla configurabilità di tale categoria di leggi – Possibilità di nuovi oneri che non importino la revoca della originaria gratuità del canone – Finalità di pubblico interesse delle norme impugnate – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 39 – Sentenza 13 maggio 1965 Pag. 351

Libertà religiosa – Cod. pen., art. 402 – Vilipendio della religione dello Stato – Non viola gli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza – Costituzione, art. 3 – Irrilevanza della diversità di religione dei cittadini – Cod. pen., art. 402 – Vilipendio della religione dello Stato – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà religiosa – Costituzione, art. 8 – Eguale libertà delle confessioni religiose – Interpretazione – Diversa considerazione e tutela penale delle varie confessioni in relazione alla differente rilevanza nella comunità statale – Cod. pen., art. 402 – Vilipendio della religione dello Stato – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà religiosa – Costituzione, art. 19 – Diritto di professare la propria fede religiosa – Cod. pen., art. 402 – Vilipendio della religione dello Stato – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà religiosa – Associazioni o istituzioni religiose – Divieto di limitazioni legislative – Costituzione, art. 20 – Interpretazione – Cod. pen., art. 402 – Vilipendio della religione dello Stato – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 40 – Sentenza 13 maggio 1965 » 359

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza del giudice *a quo* – Valutazione della rilevanza – Sussistenza per il modo stesso in cui la questione è stata proposta – Insindacabilità ad opera della Corte costituzionale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Sindacato di legittimità costituzionale – Competenza della Corte costituzionale – Potere di interpretare le disposizioni denunciate.

Assistenza e previdenza – Legge 22 novembre 1962, n. 1646, artt. 34 e 35 – Salariati degli enti locali – Disciplina della iscrizione alle casse di previdenza dei salariati che abbiano prestato

N. 11 - Sentenza 4 febbraio 1965 Pag. 93

Giudizio di legittimità costituzionale - Potere della Corte costituzionale di interpretare la norma ordinaria e di compararla con la norma costituzionale che si assume violata - Irrilevanza del fatto di una interpretazione costante.

Processo penale - Istruzione formale e sommaria - Cod. proc. pen., art. 392, in relazione agli artt. 304 *bis*, *ter*, *quater* - Restrittiva interpretazione giudiziaria nel senso della non estensibilità alla istruzione sommaria delle garanzie di difesa stabilite per quella formale - Preteso fondamento nel testo e nei lavori preparatori della legge 18 giugno 1955, n. 517, nel carattere eccezionale dell'istruzione sommaria e nella sua diversa natura e finalità - Esclusione - Irrilevanza di altri criteri discriminativi - Sussistenza di argomenti a favore dell'applicabilità - Sostanziale equivalenza tra i due tipi di istruttoria - Estensione delle garanzie di difesa - Esegesi della disposizione ad opera della Corte in senso conforme alla Costituzione - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 24).

Processo penale - Istruzione formale e sommaria - Cod. proc. pen., art. 392 - Osservanza delle norme relative all'istruzione formale anche in quella sommaria « in quanto sono applicabili » - Interpretazione dell'inciso - Inapplicabilità delle sole norme fondate sulla diversa natura degli istituti - Esclusione nell'interprete del potere di ammettere o negare l'applicabilità delle norme in base a un giudizio sulla diversa natura dei due tipi di istruzione.

N. 12 - Sentenza 4 marzo 1965 » 109

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - T. U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma - Assunto contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico e del sistema costituzionale - Individuazione della censura ad opera della Corte costituzionale mediante interpretazione dell'ordinanza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Atto amministrativo - Limitazione di diritti - Obbligatorietà della motivazione - Fondamento.

Circolazione stradale - T. U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 3, primo comma: potere del prefetto di sospendere con ordinanza la circolazione - Mancata enunciazione dell'obbligo di motivazione - Sussistenza di esso pur nel silenzio della legge

Espropriazione - Costituzione, art. 42, terzo comma - Indennità - Determinazione - Dissociazione tra la data di riferimento per il calcolo dell'indennità e la data dell'espropriazione - Limiti in cui è consentita - Sottrazione dell'indennità ad elementi aleatori.

Edilizia - Acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare - Legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 12, secondo comma - Aree da espropriare in attuazione dei piani - Riferimento del valore venale al biennio anteriore alla deliberazione comunale di adozione dei piani stessi - Concorso di elementi nel senso di determinare una situazione di incertezza - Incidenza di eventi perturbatori idonei a rendere irrisoria o simbolica l'indennità - Contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale.

Edilizia - Acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare - Legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 12, secondo comma - Determinazione del valore venale delle aree - Possibile disparità di trattamento di beni di valore uguale a seconda del momento dell'espropriazione - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 3).

Edilizia - Acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare - Legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 16, primo comma - Diritto di costruire direttamente alloggi economici e popolari riconosciuto ai proprietari dei terreni già destinati ad edilizia residenziale ma non anche ai proprietari di terreni con diversa destinazione e divenuti aree fabbricabili in quanto inclusi nei piani - Ingiustificata disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 3).

Espropriazione - Disciplina contenuta negli artt. 42 e 43 della Costituzione - Non pertinenza dei precetti contenuti negli artt. 23 e 53.

Edilizia - Acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare - Legge 18 aprile 1962, n. 167, artt. 9 e 10 - Disposizioni non connesse con quella dell'art. 12 dichiarata illegittima - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 23 - Sentenza 6 aprile 1965 Pag. 231

Locazioni di immobili urbani - Disciplina transitoria - Legge 21 dicembre 1960, n. 1521, art. 2, lett. a: cessazione del regime vincolistico delle locazioni aventi ad oggetto immobili di tipo

e superficie determinati - Pretesa disparità di trattamento - Insussistenza - Esatta interpretazione della norma impugnata in ordine al requisito della « superficie coperta » - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 3).

N. 24 - Sentenza 6 aprile 1965 Pag. 239

Circolazione stradale - T. U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 84 - Apertura di scuole guida per conducenti di veicoli a motore - Necessità di autorizzazione ministeriale previo accertamento e valutazione dei requisiti economici e morali del richiedente - Discrezionalità amministrativa sufficientemente circoscritta - Pretesa violazione degli artt. 33, terzo comma, e 41 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Indicazione della norma costituzionale che si assume violata - Costituzione, art. 33 - Specificazione del comma ad opera della Corte.

Diritti costituzionalmente garantiti - Libertà della scuola e della iniziativa economica privata - Riserva di legge per la specificazione dei limiti e delle condizioni di esercizio - Controlli amministrativi - Limitazione della discrezionalità. (Costituzione, artt. 33 e 41).

N. 25 - Sentenza 6 aprile 1965 » 247

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice *a quo* - Potere della Corte di interpretarla - Limitazione dell'oggetto alla norma impugnata - Accenno incidentale a concetto non posto in relazione ad un precetto costituzionale - Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Procedimento penale - Pubblicità del dibattimento - Eccezioni - Giustificazione - Validità anche rispetto al divieto di pubblicazione di atti a mezzo della stampa *ex art.* 164, n. 3, del Cod. proc. penale.

Diritti di libertà costituzionalmente garantiti - Limiti derivanti dalla tutela di diversi fondamentali interessi - Sussistenza del limite dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Libertà di manifestazione del pensiero - Libertà di stampa - Cronaca giudiziaria - Limiti derivanti dalla esigenza di non sacrificare altri beni garantiti - Limite *ex art.* 164, n. 3, del Cod. proc. penale - Giustificazione - Tutela del bene della giustizia.

INDICE SOMMARIO

- N. 1 - Sentenza 22 gennaio 1965 Pag. 5
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice *a quo* - Valutazione della rilevanza - Insindacabilità da parte della Corte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
- Giudice naturale - Costituzione, art. 25, primo comma - Interpretazione.
- Reati doganali - Codice della navigazione, art. 1240, terzo comma - Competenza per territorio - Asserita violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.
- N. 2 - Sentenza 22 gennaio 1965 » 13
- Regione siciliana - Potestà legislativa in materia tributaria - Proroga dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione - Violazione degli artt. 15, 17, e 36 dello Statuto - Illegittimità costituzionale parziale.
- Regione siciliana - Potestà legislativa concorrente in materia tributaria - Condizioni e limiti.
- N. 3 - Sentenza 22 gennaio 1965 » 21
- Riforma fondiaria - DD. PP. RR. 29 novembre 1952, n. 2714, 27 dicembre 1952, n. 3895, 3 ottobre 1952, nn. 1763 e 1764 - Formazione dei piani di espropriazione sulla base del nuovo catasto entrato in attuazione dopo il 15 novembre 1949 - Vio-

materia di responsabilità contabile - Pretesa violazione dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giurisdizioni speciali - Costituzione, art. 103, secondo comma - Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile - Competenza limitata al secondo grado nei giudizi di responsabilità relativi ad enti locali - Legittimità.

Giurisdizioni speciali - Revisione - Finalità - Inosservanza del termine per essa stabilito - Conseguenze - Persistenza delle giurisdizioni purchè non contrastino con altri precetti costituzionali. (Costituzione, art. 24, 108, 111; disp. trans. VI).

Giurisdizioni speciali - Consigli di prefettura - Competenza in primo grado nei giudizi di responsabilità contabile - T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 260 - Inizio del giudizio di ufficio o su richiesta del prefetto - Pretesa violazione del principio della imparzialità del giudice - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Funzione giurisdizionale - Imparzialità del giudice - Nozione - Non contrasta necessariamente con la promozione *ex officio* del giudice.

N. 18 - Sentenza 18 marzo 1965 Pag. 175

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Valutazione della rilevanza - Competenza esclusiva del giudice *a quo* - Fattispecie - Accertamento della qualità dei terreni da sottoporre a riforma fondiaria.

Riforma fondiaria - Oggetto - Beni di proprietà privata - DD. PP. RR. 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6 settembre 1952, n. 1492 - Inclusione nell'esproprio di terreni demaniali - Eccesso dai limiti della delega - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4).

N. 19 - Ordinanza 18 marzo 1965 » 179

Contratti agrari - Ripartizione di prodotti agricoli - Regione siciliana - Legge regionale 16 marzo 1964, n. 4 - Termine finale della sua vigenza coincidente con l'emanazione di una legge di riforma della materia - *Jus superveniens*: legge statale 15 settembre 1964, n. 756 - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Procedimento penale - Cod. proc. pen., art. 164, n. 3 - Divieto di pubblicazione di determinati atti processuali del dibattimento a porte chiuse - Deroghe al principio della pubblicità per ragioni estranee agli interessi della giustizia: pubblica igiene e riprovevole curiosità - Limite al diritto di cronaca giudiziaria - Violazione dell'art. 21 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale. (Cod. pen., artt. 423 e 425).

Procedimento penale - Cod. proc. pen., art. 164, n. 3 - Divieto di pubblicazione di determinati atti processuali del dibattimento a porte chiuse - Durata del divieto oltre la conclusione del processo - Non trova adeguata giustificazione nella tutela della serenità del giudice - Illegittimità costituzionale parziale.

Procedimento penale - Cod. proc. pen., art. 164, n. 3 - Divieto di pubblicazione di determinati atti processuali del dibattimento a porte chiuse - Deroghe al principio di pubblicità per ragioni diverse dalla riprovevole curiosità o dalla pubblica igiene - Limiti alla libertà di cronaca giudiziaria legittimati dalla tutela di altri beni costituzionalmente garantiti - Violazione dell'art. 21 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Cod. proc. pen., artt. 423 e 425).

N. 26 - Sentenza 6 aprile 1965 Pag. 257

Regioni - Potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e del personale - Estensione ad organi di rilevanza costituzionale - Esclusione. (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 4, n. 1).

Regioni - Potestà legislativa - Limitazione alle materie espressamente elencate in alcuni articoli degli statuti - Esclusione - Più vasto ambito desumibile da altre disposizioni statutarie - Fattispecie - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5 - Non esauriscono la competenza legislativa regionale.

Unità e indivisibilità della Repubblica - Autonomie regionali - Costituzione, art. 5 - Unitarietà dei principi ispiratori dell'attività pubblica - Regolamento dell'esercizio dei diritti politici - Competenza dello Stato - Limiti alla potestà legislativa regionale nella materia.

Elezioni - Regione Trentino-Alto Adige - Potestà legislativa in materia elettorale - Carattere derogatorio dell'art. 19 dello Statuto in considerazione della competenza dello Stato a rego-

lare unitariamente l'esercizio dei diritti politici – Limiti desumibili dalla peculiarità della materia in relazione ai fini unitari dell'attività pubblica.

Regioni – Potestà legislativa in materia elettorale – Principi stabiliti da norme statali – Derogabilità con leggi regionali – Esclusione – Limiti desumibili dai principi costituzionali e dalle altre leggi statali al riguardo.

Regione Trentino-Alto Adige – Legge regionale riapprovata il 7 ottobre 1964, art. 1, recante modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sulla elezione del Consiglio regionale – Requisito della residenza nel territorio regionale nel giorno della votazione – Pone una disciplina restrittiva dell'esercizio del diritto di voto rispetto a quella risultante dalla legge statale 7 ottobre 1947, n. 1058 – Illegittimità costituzionale della intera legge.

N. 27 – Sentenza 6 aprile 1965 Pag. 271

Regione sarda – Legge regionale riapprovata il 29 ottobre 1964: « Concessione di un sussidio ai combattenti della guerra 1915-18 che versano in condizioni di bisogno » – Preteso fondamento negli artt. 4, lett. h, e 5, lett. b, dello Statuto – Esclusione – Invasione della sfera di competenza dello Stato e violazione del principio di eguaglianza – Illegittimità costituzionale.

N. 28 – Ordinanza 6 aprile 1965 » 279

Agricoltura – Contributi unificati – Legge 5 marzo 1963, n. 322, artt. 1 e 2 – Norme transitorie in tema di accertamento – Assunto contrasto con gli artt. 3, 23, 53, 81 e 136 della Costituzione – *Jus superveniens*: legge 18 dicembre 1964, n. 1412 – Restituzione degli atti per nuova valutazione della rilevanza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 29 – Ordinanza 6 aprile 1965 » 283

Agricoltura – Contratti unificati – Legge 5 marzo 1963, n. 322, art. 2 – Norme transitorie in tema di accertamento – Assunto contrasto con gli artt. 3, 23, 53 e 136 della Costituzione – *Jus superveniens*: legge 18 dicembre 1964, n. 1412 – Restituzione degli atti per nuova valutazione della rilevanza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 30 – Sentenza 8 aprile 1965 Pag. 287

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Individuazione dell'oggetto – Poteri della Corte – Disposizioni formanti un unico sistema – Estensione della questione all'intera legge. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Competenza della Corte costituzionale – Limitazione dell'esame alle questioni poste dall'ordinanza di rimessione – Estensione ad opera delle parti – Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Lavoro – Costituzione, art. 36 – Riferimento limitato ai rapporti di lavoro – Interventi legislativi in materie di altra natura, anche se di contenuto economico – Esclusione.

Libertà di iniziativa economica privata – Costituzione, art. 41 – Interpretazione – Garanzia della scelta e dello svolgimento dell'attività – Autonomia contrattuale – È costituzionalmente tutelata – Limiti.

Libertà di iniziativa economica privata – Costituzione, art. 41, secondo e terzo comma – Limitazioni consentite – Condizione dell'utilità sociale.

Industria e commercio – Legge 21 dicembre 1961, n. 1527, sulla determinazione del prezzo delle sanse da parte di autorità amministrative – Pretesa mancanza dell'utilità sociale – Esclusione – Tutela una categoria economica ritenuta più debole nei confronti di altra (frantoiani rispetto ad estrattori) – Giustificazione – Non viola l'art. 41 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà di iniziativa economica privata – Limiti – Costituzione, art. 41 – Protezione di categoria economica ritenuta più debole di altra in sede contrattuale – Non esclude il carattere di utilità sociale delle norme limitative.

Libertà di iniziativa economica privata – Principio costituzionale della tutela delle posizioni economiche più deboli – Limiti disposti nei confronti di determinate categorie – Non escludono il perseguimento di una utilità sociale – Accertamento del concreto interesse sociale e dei singoli interessi settoriali – Valutazione di merito – Insindacabilità. (Costituzione, art. 41; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

Industria e commercio – Legge 21 dicembre 1961, n. 1527, sulla determinazione del prezzo delle sanse – Accertato fondamento nell'art. 41 della Costituzione – Preclusione della valu-

tazione in riferimento all'art. 23 sotto lo stesso profilo dell'osservanza della riserva di legge - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Leggi - Riserva di legge - Costituzione, artt. 23 e 41 - Rapporti.

Industria e commercio - Legge 21 dicembre 1961, n. 1527, sulla determinazione del prezzo delle sanse - Pretesa violazione della riserva della funzione giurisdizionale e del diritto di difesa - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa - Costituzione, art. 24, primo comma - Interpretazione - Sussistenza della garanzia nell'ambito in cui diritti e interessi legittimi sono configurati dalla legge sotto l'aspetto sostanziale.

N. 31 - Sentenza 8 aprile 1965 Pag. 305

Procedimento penale - Notificazioni - Cod. proc. pen., articolo 177 bis - Notificazione all'imputato all'estero - Facoltà dell'imputato di eleggere domicilio soltanto nel « luogo in cui si procede » - Ingiustificata disparità di trattamento - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.

N. 32 - Sentenza 8 aprile 1965 » 311

Assistenza e previdenza sociale - Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 23, terzo comma, D. L. L. 19 novembre 1945, n. 788, art. 16, R. D. 17 giugno 1937, n. 1048, art. 24 - Obbligo penalmente sanzionato del datore di lavoro di fornire dati e documenti a funzionari od agenti preposti alla vigilanza sulle imprese - Finalità - Pretesa violazione della libertà personale - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 33 - Sentenza 8 aprile 1965 » 317

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice *a quo* - Errata indicazione di norma impugnata - Non ha riferimento all'oggetto del giudizio - Esclusione dal giudizio. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Procedimento innanzi alla Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Mancata costituzione di parti - Trattazione in camera di consiglio. (Norme integrative, art. 9).

Caccia - T. U. delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma - Zone di ripopolazione e cattura - Automatica costituzione in riserva - Autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria limitata agli iscritti alla Sezione della Federazione costituita nella zona - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 3).

N. 34 - Ordinanza 8 aprile 1965 Pag. 321

Libertà di circolazione e di soggiorno - Rilascio di passaporti - R. D. 31 gennaio 1901, n. 36, art. 3 e R. D. 24 febbraio 1938, n. 329, art. 16 - Asserto contrasto con gli artt. 16 e 52 della Costituzione - Necessità di precisazioni sulla vigenza e sulla forza di legge delle disposizioni indicate dal giudice *a quo*, sull'oggetto della questione proposta e di una nuova valutazione della rilevanza per *jus superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 35 - Ordinanza 8 aprile 1965 » 325

Reati - Estinzione del reato - Cod. pen., art. 150 - Morte del reo prima della condanna - Accezione del termine « reo » nel senso di « colpevole » - Erroneità - Pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

N. 36 - Ordinanza 8 aprile 1965 » 329

Ordinamento giudiziario - R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 105 - Sostituzione di un giudice in caso di impedimento mediante chiamata di un vice pretore - Pretesa violazione dell'art. 106 della Costituzione - Questione già decisa nel senso della non fondatezza - Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, articolo 9).

N. 37 - Ordinanza 8 aprile 1965 » 333

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Inapplicabilità alla fattispecie della norma impugnata risultante dalla stessa ordinanza di rinvio - R. D. L. 10 gennaio 1926,

n. 17, art. 1: restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento – Nuova valutazione della rilevanza – Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 38 – Sentenza 13 maggio 1965 Pag. 337

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza del giudice *a quo* – Impostazione quale questione di legittimità costituzionale e non di abrogazione di leggi – Attinenza al giudizio di rilevanza – Insindacabilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Competenza della Corte costituzionale – Questioni relative alla abrogazione di leggi – Esclusione. (Costituzione, art. 134).

Acque pubbliche ed energia elettrica – Sovracanone a carico dei concessionari – Leggi 27 dicembre 1953, n. 959, art. 1, e 30 dicembre 1959, n. 1254, art. 1 – Disparità di trattamento tra i concessionari dei bacini di pianura e quelli dei bacini montani – Pretesa violazione del principio di eguaglianza nella duplice ipotesi di esistenza o di inesistenza delle leggi c.d. di incentivazione – Insussistenza – Inserimento delle norme tra quelle disposte a favore dei territori montani – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 3).

Sindacato di legittimità costituzionale – Competenza della Corte costituzionale – Controllo sull'eccesso nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore – Insussistenza del vizio nella specie. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

Acque pubbliche ed energia elettrica – Sovracanone a carico dei concessionari – Leggi 27 dicembre 1953, n. 959, art. 1, e 30 dicembre 1959, n. 1254, art. 1 – Pretesa violazione dell'art. 41 della Costituzione per compressione dell'iniziativa economica privata al solo scopo di tutelare interessi economici di altri soggetti (Comuni montani) – Insussistenza – Trattasi di prestazione imposta a favore di Enti pubblici per scopi di carattere generale – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Acque pubbliche ed energia elettrica – Sovracanone a carico dei concessionari – Leggi 27 dicembre 1953, n. 959, art. 1, e 30 dicembre 1959, n. 1254, art. 1 – Pretesa violazione dell'art. 41 della Costituzione sotto il profilo della inosservanza della tutela costituzionale che sarebbe concessa alla legge dell'11 luglio 1913, n. 985 in quanto legge c.d. di incentivazione –

NUM	2
DATA	08

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME XXI

1965

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE